



Articoli

Podcast

Video

Influential Brands

Chiedi agli esperti

Cerca un Consulente

Scopri i Talents

Homepage \ Articoli \ Successioni: trattamento fiscale del legato obbligatorio

Consulenza patrimoniale

Fiscalità internazionale

Patrimonio

Legal fiscal

# Successioni: trattamento fiscale del legato obbligatorio

Angelo Ginex  
30.6.2021

Tempo di lettura: 3'



*In un'epoca sempre più globalizzata, in cui i trasferimenti delle persone da un Paese all'altro sono molto frequenti, così come l'acquisto di immobili in Stati diversi da quello di residenza, accade spesso che il consulente patrimoniale sia chiamato a occuparsi anche di successioni internazionali*



Molto interessante è il caso di Tizio, cittadino tedesco che decede in Germania, Paese nel quale ha la sua

ultima residenza abituale. Questi lascia un testamento olografo, con il quale ha disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile sito in Italia, senza nominare alcun erede.

Tale fattispecie è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nella **risposta all'interpello n. 224 del 30**

**marzo 2021**, laddove essa ha chiarito come debba essere trattato tale legato in sede di denuncia di successione, quale sia il relativo trattamento fiscale e la tassazione dell'atto di adempimento di detto legato

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tale successione (in virtù di quanto previsto dal Regolamento Ue 650/2012) sia disciplinata dal diritto tedesco, posto che Tizio è un cittadino tedesco con ultima residenza in Germania.

Conseguentemente, ai fini della **denuncia di successione telematica** in Italia, è necessario barrare la specifica casella presente sul frontespizio della dichiarazione di detto legato, allo scopo di applicare a una successione legittima la legge europea del Paese in cui il defunto ha la sua ultima residenza abituale, in luogo di quella italiana.



Leggi anche

[L'imposta di successione e donazione in ambito internazionale](#)

La compilazione del suddetto campo, infatti, consente di presentare una dichiarazione di successione legittima indicando una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge italiana, posto che nella specie trovano applicazione le regole del Bgb (Codice civile tedesco) in tema di legato.

Con specifico riferimento al **trattamento fiscale del legato obbligatorio**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale fattispecie segue le disposizioni italiane, sia con riguardo all'imposta di successione che alle somme dovute in autoliquidazione.

Premesso che all'apertura della successione gli eredi legittimi sono automaticamente proprietari dell'immobile sito in Italia ex § 1922 BGB, occorre distinguere a seconda che la richiesta di adempimento del legato da parte del legatario venga posta in essere in un **momento successivo o precedente** alla presentazione della dichiarazione a opera degli eredi.



Leggi anche

[Trust estero e imposta sulle successioni: implicazioni fiscali](#)

Nel **primo caso**, fino a quando l'onere a carico degli eredi non viene adempiuto, gli stessi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati al pagamento dell'imposta di successione ai sensi dell'articolo 36, comma 1, d.lgs. 346/1990.

Più precisamente, detta imposta deve essere liquidata ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 43 d.lgs. 346/1990, ovvero tenendo conto delle disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto, diversi da quelli indicati nell'articolo 46, comma 3, d.lgs. 346/1990.

Successivamente, quando, a seguito dell'adempimento da parte degli eredi onerati, il bene sarà trasferito al legatario, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari ai sensi dell'articolo 28, comma 6, D.lgs. 346/1990.

In tal caso gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera e), d.lgs. 346/1990.

Nella diversa ipotesi in cui la richiesta di adempimento del legato, da parte del legatario, sia posta in essere in un **momento precedente** alla presentazione della dichiarazione ad opera degli eredi, si realizzerebbe invece la fattispecie di cui all'articolo 46, comma 3, d.lgs. 346/1990.

La presunzione di legato posta dalla summenzionata norma impone anche al legatario di presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, d.lgs. 346/1990 e di pagare l'imposta relativa al legato secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 5, d.lgs. 346/1990.

Con riferimento poi alle **imposte ipotecarie e catastali**, l'Agenzia delle entrate ha affermato che le stesse sono dovute nella misura ordinaria, rispettivamente, del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell'asse ereditario.

Per quanto concerne infine la **tassazione dell'atto di adempimento del legato**, è stato chiarito che essa deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione a opera degli eredi o del legatario.

Più precisamente, l'atto traslativo del diritto di proprietà dall'erede al legatario trova la sua causa in un atto esterno al negozio di trasferimento, dacché la causa di tale atto è da rinvenirsi nell'adempimento dell'obbligo imposto nel testamento.

Pertanto, l'atto di trasferimento del bene immobile, confermando e consolidando una situazione preesistente non incerta che ha già subito

la tassazione in sede di dichiarazione di successione, dovrà essere tassato in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986.



Angelo Ginex

Opinione personale dell'autore

Founder e managing partner di Ginex & Partners Studio Legale Tributario. Svolge la professione di avvocato ed è dottore di ricerca in diritto tributario. Vanta significative expertise in materia di diritto tributario, diritto d'impresa e pianificazione e protezione patrimoniale. Partecipa in qualità di docente a master e seminari organizzati dalle principali scuole di formazione presenti in Italia.

## La redazione vi consiglia altri articoli

### SU CONSULENZA PATRIMONIALE

- [Pmi, l'arrivo di un manager esterno fa ancora paura](#)
- [Eurovita e Deutsche Bank Italia insieme per i prodotti vita](#)
- [Decreto sostegni: chi è la regione che ha richiesto più istanze?](#)

### SU FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- [Castaway: la storia del manager bloccato in Italia causa covid](#)
- [Golden Visa: ecco i maggiori esponenti](#)
- [Il rischio della doppia tassazione quando vivi in Italia ma lavori all'estero](#)